



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI
PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITA'
PER INSEGNANTI DI TEORIA
E PER ISTRUTTORI DI GUIDA
DELLE AUTOSCUOLE.**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 52 del 20.04.2012**

INDICE

- Art. 1 - Finalità pag. 3
- Art. 2 - Modalità per il conseguimento dell'attestato pag. 3
- Art. 3 - Requisiti per l'ammissione all'esame pag. 3
- Art.4 – Estensione dell'Insegnamento pag. 5
- Art. 5 - Avviso pubblico pag. 6
- Art. 6 - Domanda di ammissione pag. 6
- Art. 7 - Commissione esaminatrice pag. 7
- Art. 8- Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento pag. 7
- Art. 9 - Sessioni d'esame pag. 8
- Art. 10 - Programmi d'esame pag. 9
- Art. 11 - Prove di esame pag. 10
- Art. 12 - Svolgimento delle prove scritte pag. 12
- Art. 13 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte pag. 12
- Art. 14 - Prove orali pag. 13
- Art. 15 - Processo verbale delle operazioni d'esame pag. 13
- Art. 16 - Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato pag. 13
- Art. 17 - Mancato conseguimento dell'idoneità pag. 14
- Art. 18 - Conversione di abilitazione di istruttore di guida da militare a civile pag. 14
- Art. 19 - Sospensione e revoca dell'abilitazione pag. 14
- Art. 20 - Elenco Provinciale pag. 15
- Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie pag. 15
- Allegati: -1A Schema domanda di ammissione all'esame pag. 16
- 2A Dichiarazione di atto notorio pag. 18
- 3A Dichiarazione sostitutiva di certificazione pag. 19

Art. 1 **Finalità**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, dall'art. 123 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., dal D.M. 17 Maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole", dal punto 5) dell'accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente " Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98" sottoscritto in data 14 Febbraio 2002 e dal D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola", il presente regolamento le modalità di gestione dell'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per quanto di competenza e dell'art. 10, del D. L. 31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la Legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnicoprofessionale e la rottamazione di autoveicoli".
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida delle autoscuole per conducenti è attestata dal possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Avellino, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2 **Modalità per il conseguimento dell'attestato**

1. I titoli professionali e le idoneità di cui all'art. 1 si conseguono previo superamento di appositi esami, i cui programmi e le cui modalità di svolgimento sono regolati dalle norme di settore (D.M. 17.05.1995, n. 317 "Atto recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e dal D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola" nonché dal presente atto.

Art. 3 **Requisiti per l'ammissione all'esame**

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante e/o Istruttore di autoscuola:
 - i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 Agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 Maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata;
 - le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
 - coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - le persone interdette o in regime di fallimento.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **Insegnante di Teoria**

deve possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni diciotto;
- essere residente anagraficamente nella Provincia di Avellino, oppure ivi domiciliato purché possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Avellino;
- aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall'art. 10, punto 5-septem del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguita a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale.

3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione di **Istruttore di Guida** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni ventuno;
- essere residente anagraficamente nella Provincia di Avellino, oppure ivi domiciliato purché possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Avellino;
- aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall'art. 10, punto 5-septem del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7;
- diploma di istruzione di secondo grado;
- essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (art. 5, comma 2 dello stesso DM);

4. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **Insegnante di Teoria e Istruttore di Guida** delle autoscuole deve:

- età non inferiore agli anni ventuno;
- essere residente anagraficamente nella Provincia di Avellino, oppure ivi domiciliato purché possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Avellino;
- possono accedere agli esami dopo la formazione iniziale, con apposito corso, di cui all'art. 10, punto 5-septem del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguita a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (art. 5, comma 2 dello stesso DM);

Art. 4

Estensione dell'Insegnamento - Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Gli Insegnanti/Istruttori già abilitati sostengono gli esami per l'estensione dell'insegnamento esclusivamente con le modalità previste dall'art. 10 del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, come

sotto indicato:

a) L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore delle relative patenti speciali su indicate (art. 5, comma 2 dello stesso DM), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a, cioè effettua la seconda prova e la terza prova con esclusione della prima prova a quiz (come descritte al successivo art. 10, capo 4 e segg. del presente regolamento).

b) L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di titolo di studio di diploma di istruzione di secondo grado superiore, frequenta il corso di formazione iniziale. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 del DM 26 Gennaio 2011, n.17, verte sulle prove a quiz e sulla prova pratica scritta (art. 3, comma 2 dello stesso DM), con esclusione della prova orale (art. 3, comma 2, lettera a, c dello stesso DM) – (come descritte al successivo art. 10, capo 1 e segg. del presente regolamento).

c) L'istruttore abilitato a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del suddetto DM, verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, (art. 8, comma 2, lettera c1 dello stesso DM) – (come descritta al successivo art. 10, capo 4.3 lett. a). L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

2. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 Avviso pubblico

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni avverrà mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2. L'avviso verrà affisso all'Albo Pretorio online della Provincia per giorni 15 (quindici), nonché inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Avellino ed alle associazioni di categoria.

3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione.

Art. 6

Domanda di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati devono presentare alla **Provincia di Avellino– Settore Trasporti –** , apposita domanda in forma scritta e in bollo, **(Allegato 1A)**, autocertificando il possesso dei requisiti per l'ammissione.
2. Il soggetto che intende sostenere l'esame deve dichiarare, tramite apposito modello di autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non sostenuto nei due mesi antecedenti lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale e che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Settore competente predispone e diffonde sul sito Web dell'Ente, idonei modelli fac-simile, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000.
4. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi con versamento di € 100,00 sul c/c....., intestato a Provincia di Avellino con causale "Provincia di Avellino – utilizzando modello postale a tre sezioni.
5. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Settore Trasporti della Provincia, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti prescritti.
6. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame.
7. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata disposizione dirigenziale. Nel provvedimento devono essere espressamente indicate le autorità giurisdizionali competenti per l'esperimento di eventuale ricorso.
8. In caso di non ammissione all'esame, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato.
9. La Provincia di Avellino non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail.

Art.7

Commissione esaminatrice

1. Gli esami per l'accertamento delle idoneità professionali di cui all'art. 1, si svolgono dinanzi ad apposita Commissione i cui componenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U.E.L.", durano in carica di massima tre anni;
2. La Commissione esaminatrice ha i seguenti compiti:
 - a) Prende atto dell'istruttoria eseguita dal Settore Trasporti della Provincia di Avellino in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b) Fissa le date per l'effettuazione delle prove d'esame;
 - c) Accettata, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di guida, al fine della valutazione degli stessi;
3. La Commissione, di seguito descritta, nominata con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino, è presieduta dal Dirigente del Settore Trasporti, o da un suo delegato, ed è composta dai seguenti soggetti:
 - un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Avellino;
 - un rappresentante della categoria autoscuole in qualità di esperto delle materie d'esame

(Insegnante di Teoria e Istruttore di Guida da almeno cinque anni), designato dal Dirigente di settore della Provincia , o suo delegato, tra i nomi proposti dalle Associazioni locali di categoria aderenti alle Associazioni nazionali più rappresentative (UNASCA-CONFARCA);

-un esperto di "Accesso al mercato" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente ;

-un esperto in "Diritto" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente ;

-un esperto in "Sicurezza stradale" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente;

4. Per ogni effettivo è nominato un supplente.

5. Un dipendente della Provincia appartenente svolge le mansioni di Segretario ed è designato dal Dirigente di settore della Provincia .

6. Qualora se ne verificasse la necessità è data facoltà alla Provincia di avvalersi ,in sostituzione del personale interno,di personale esterno purchè in possesso di comprovata esperienza nelle materie di esame.

7. I componenti le Commissioni durano in carica tre anni dalla nomina salvo diversa indicazione dell'Ente.

8. Ai componenti della Commissione ed al segretario , spetta un gettone di presenza,giusto accordo Stato-Regione-Enti Locali del 14 febbraio 2002, determinato con atto separato dal Dirigente del competente Servizio per un importo conforme alla delibera di G.P. n. 466 del 27.06.2003 e,cioè, di € 60,00, oltre al rimborso spese secondo la disciplina vigente per i componenti esterni se residenti fuori dalla Provincia di Avellino.

Art. 8

Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento

1. Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati.

3. Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta per due volte consecutive alle sedute della Commissione, senza giustificato motivo, è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.

4. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.

5. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri designati (Effettivi o Supplenti).

7. Al fine di assolvere alle verifiche di compatibilità dei Commissari e Candidati, previste dalle normative vigenti, (C.C., artt. 51 e 52), il Presidente successivamente alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei partecipanti, invia via email e/o via fax ai componenti della commissione i nominativi e il modello di dichiarazione di incompatibilità. Qualora uno o più commissari ravvisassero l'incompatibilità di partecipazione agli esami, tempestivamente provvederanno a delegare i membri supplenti.

8. Le procedure concorsuali devono concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice, con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale.

Art.9

Sessioni d'esame

1. Le sessioni d'esame sono due all'anno;le date saranno stabilite in funzione delle istanze

2. Salvo casi eccezionali valutati dall'Amministrazione, le sessioni di esame, al fine di una gestione funzionale e sostenibile per lo stesso Ente, sono convocate a fronte di un numero minimo di 3

(tre) richieste per ogni sessione prevista.

3. Sulla base di quanto emerso nella consultazione con i membri della Commissione, il Dirigente del Settore Trasporti indice le sessioni d'esame, con provvedimento che viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Avellino. Con tale provvedimento sono stabiliti i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione, la sede, la data e l'ora delle prove d'esame e viene approvato l'avviso pubblico di cui all'art.4.

4. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione, almeno 15 giorni prima, la comunica agli interessati, mediante lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo e l'ora di inizio dell'esame.

Art. 10 Programmi d'esame

1. Gli esami per gli Insegnanti di Teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, ed E e dei certificati di abilitazione professionale, integrato con una conoscenza approfondita di nozioni tecniche e su una parte complementare, per la durata di 145 ore, riguardante:

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario per ore 8;
- Elementi di diritto penale per ore 7;
- Procedure legali in caso di sinistro stradale e assicurazioni e illecito amministrativo per ore 5
- Definizioni, costruzione e manutenzione strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale per ore 10;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento per ore 25;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli per ore 5;
- Autotrasporto di cose ed elementi sull'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità per ore 6;
- Trasporto delle merci pericolose per ore 2;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida per ore 7;
- Norme di comportamento stradale per ore 20;
- Illeciti amministrativi previsti dal CDS e relative sanzioni per ore 5;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni per ore 15;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempi di reazione, alcool, ecc, per ore 10;
- Elementi di primo soccorso per ore 5;
- Elementi di fisica per ore 10;
- Autoscuole; normativa, ruolo, inquadramento insegnante per ore 5.

2. Gli esami per Istruttori di Guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma d'esame per conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente, per la durata di ore 80;

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento per ore 20;
- Elementi di fisica per ore 10;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi per ore 10;
- Norme di comportamento stradale per ore 20;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni per ore 10;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempi di reazione, alcool, ecc, per ore 5;
- Elementi di primo soccorso per ore 5;

Inoltre è prevista una parte pratica (lezioni individuali) così suddivisa;

1. Abilitazione per istruttori per tutti i veicoli a motore e loro rimorchi, ex art. 6 comma 1 lettere

d, cap. d1 (40 ore) del DM 26.01.2011, n. 17.

- 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus;

10

2. Abilitazione per istruttori per tutti i veicoli a motore e loro rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, ex art. 6 comma 1 lettere d, cap. d2 (32 ore) del DM 26.01.2011, n. 17.

- 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato;
- 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus;

Art. 11 **Prove di esame**

1. Per gli Insegnanti di Teoria l'esame verte sulle materie indicate al punto precedente, suddiviso in quattro fasi, da svolgersi in due giorni distinti, di cui al primo giorno le tre prove scritte ed in data successiva la prova orale;

• **1.1 - La prima prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; non è ammesso alla prova successiva di cui al capo successivo, il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

• **1.2 - La seconda prova scritta**, della durata minima di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione sintetica di tre temi scelti dagli argomenti del programma d'esame dalla Commissione; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; il passaggio alla terza prova è ammesso al candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e comunque un complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).

• **1.3 - La terza prova**, verte sulla simulazione di una lezione teorica su un argomento scelto dalla commissione, nella quale il candidato, per accedere alla quarta fase, dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).

• **1.4 - La quarta prova**, sarà una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, nella quale il candidato, per conseguire l'idoneità, dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).

2. Al fine della valutazione delle prove, la Commissione, dovrà prendere atto del risultato della prova a quiz, ove è consentito l'errore di massimo di due risposte su ottanta domande, mentre sulle rimanenti prove ha a disposizione complessivi 30 punti per ciascuna prova.

3. L'esito positivo dell'esame, sarà il risultato del superamento, per gradi di passaggio, delle quattro prove suddette e sarà annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

4. Per gli Istruttori di Guida l'esame verte sulle materie di cui al punto 9, e si articola in tre prove come sotto specificate;

• **4.1 - La prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; non è ammesso alla prova successiva di cui al capo successivo, il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

11

• **4.2. - La prova orale** verte sugli argomenti indicati al comma 2 del precedente art. 9.

• **4.3. - La prova pratica** di guida, il candidato sostiene le prove pratiche per dimostrazione

della propria capacità di istruzione, superandola con un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiori a diciotto rispetto al punteggio massimo di diciotto/trentesimi (18/30), come sotto specificate;

a) capacità di istruzione di alla guida dei veicoli delle categoria A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e loro rimorchi, nonché per la loro revisione; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova dovrà avere una cilindrata non inferiore a 600 cc, condotta da membro della commissione che funge da allievo e titolare di patente A;

b) capacità istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotta da membro della commissione che funge da allievo e titolare di patente B, per il conseguimento delle abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e loro rimorchi nonché per la loro revisione ad eccezione dei ciclomotori e motocicli e loro revisione;

c) capacità istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotta da membro della commissione che funge da allievo e titolare di almeno una patente oggetto della prova, per il conseguimento dell'abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e loro rimorchi nonché per la loro revisione ad eccezione dei ciclomotori e motocicli e loro revisione;

5. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore alla guida dei veicoli di cui alla categoria B speciale, C speciale e D speciale, sostengono solo le prove d'esame di cui ai punti 4.1. e 4.2. del precedente comma 4.

6. L'esito positivo dell'esame sarà annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

7. Le verifiche della prova pratica di guida dovranno essere sostenute su veicoli di autoscuola muniti di doppi comandi.

8. La prova pratica si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

9. La votazione finale risulta dalla media aritmetica delle votazioni conseguite in ciascuna prova.

10. Le sedute dedicate alle prove d'esame si intendono comprensive della correzione degli elaborati, laddove previsto.

11. Le prove di concorso, sia scritte che orali, non avranno comunque luogo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487:

- in giorni di festività civile o religiosa del calendario italiano;
- in giorni di festività religiose ebraiche;
- in giorni di festività religiose valdesi.

Art. 12

Svolgimento prove scritte

1. Al candidato viene consegnata, per ciascuna prova di esame, una busta di colore bianco, riportante la data della prova e il timbro dell'Ente.

2. Per le prove scritte, deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o tramite altri mezzi di comunicazione.

5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dal concorso.

6. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Art. 13

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

1. Il candidato, prima di iniziare la compilazione della prima prova a quiz, vi scrive il proprio nome e cognome e la data di nascita, ed alla fine del lavoro la consegnerà al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci.
2. Per la seconda e la terza prova scritta, il candidato dopo aver svolto la prova mette il foglio o i fogli nella busta e vi scrive nel cartoncino della seconda busta il proprio nome e cognome e data di nascita; dopo averla chiusa inserisce la stessa nella busta dell'elaborato, la chiude e la consegna al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla stessa, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta, la propria firma;
3. Per l'esame per Insegnanti di Teoria, successivamente alla conclusione della terza prova scritta, si procede alla riunione delle buste. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal personale addetto alla vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame.
4. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. Su ciascuna busta delle prove viene apposto un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati in essa contenuti.
5. La correzione del secondo elaborato, nel caso di due prove scritte, verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima prova.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, e sul sito dell'Ente.
7. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.

Art. 14

Prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un luogo aperto al pubblico.
2. Alle stesse è presente la Commissione esaminatrice regolarmente costituita che procede all'esame dei candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da un concorrente.
3. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente della Commissione dispone l'allontanamento del pubblico dal luogo in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione del voto e per la verbalizzazione delle domande rivolte al candidato dalla Commissione.
4. La Commissione, terminata la prova orale, ovvero terminati tutti i colloqui della giornata, espone le votazioni assegnate nella sede di espletamento della prova, affinché i candidati possano prenderne visione.
5. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano superato singolarmente le prove previste, e comunque la cui votazione minima delle seconda, terza e quarta prova sia uguale o superiore ai diciotto/trentesimi (18/30) in ciascuna delle prove previste;

Art. 15

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.

Art. 16

Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato

1. Ultimate le formalità di cui all'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore competente. L'elenco è pubblicato tramite apposita disposizione conclusiva del procedimento nell'Albo pretorio della Provincia e sul sito Web dell'Ente.
2. L'attestato di idoneità tecnica di insegnante e di istruttore di autoscuola è rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti, sulla base delle risultanze dell'esame a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell'imposta di bollo, o a persone da questi delegate in forma scritta.
3. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato all'interessato e il secondo è conservato agli atti, e dà la facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un'autoscuola della Provincia competente per territorio;
4. Il Dirigente del Settore competente provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
5. Per poter esercitare l'attività di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida presso una Autoscuola della Provincia di Avellino, si dovrà essere in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Avellino. Tale tesserino deve essere richiesto con istanza in bollo dal titolare dell'autoscuola che intende inserire l'Insegnante di Teoria e/o l'Istruttore di Guida nel proprio organico.

Art. 17

Mancato conseguimento dell'idoneità

1. In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato potrà ripresentare la domanda non prima di due mesi dalla data dell'esame non superato.
2. Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti al momento della predetta nuova domanda.

Art. 18

Conversione di abilitazione di istruttore di guida da militare a civile

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alle mansioni di istruttore di guida militare durante il servizio prestato presso le Forze Armate, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 285/1992, possono ottenere la conversione dello stesso con analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame, purché ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
2. Per il rilascio del certificato dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 alla data della presentazione della domanda: le patenti della cat. A e B, ovvero A e DE possono essere state conseguite anche successivamente al congedo.
3. Nel caso in cui il titolare dell'abilitazione di istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età, il certificato verrà rilasciato al compimento dell'età suindicata.

Art. 19

Sospensione e revoca dell'abilitazione

1. Qualora all'insegnante di teoria e all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore della notifica del provvedimento di sospensione, al Settore Trasporti della Provincia.
2. Il Dirigente del Settore Trasporti dispone la sospensione dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente del

Settore Trasporti dispone la sospensione dell'attività per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.

4. La revoca del titolo di abilitazione è disposta dal Dirigente del Settore Trasporti, nel caso di perdita dei requisiti morali o quando venga revocata la patente di guida.

Art. 20

Elenco Provinciale

1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato anche sul sito Web dell'Amministrazione e liberamente consultabile on-line.

2. I certificati di abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità e possono essere inseriti nell'elenco di cui al comma precedente.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. l'elenco completo dei quesiti, con le relative fasi di elaborazione e di aggiornamento, si intende tacitamente sostituito da un eventuale aggiornamento nazionale dello stesso, messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri;

2. Per quanto non disciplinato dal presente Atto si rinvia a specifica normativa, al Codice della Strada e relativo regolamento, nonché ai decreti attuativi;

3. E' fatta salva la eventuale diversa composizione della commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Legge.-

Allegato 1A

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Alla Provincia di Avellino
Settore Trasporti

Domanda di ammissione all'esame di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante di teoria - istruttore di guida delle autoscuole - art. 123 D. Lgs. n. 285/92.

Il/la sottoscritto/a nato/a in il
chiede di essere ammesso/a a sostenere l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità attestante l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di:

- insegnante di teoria delle autoscuole
- istruttore di guida delle autoscuole

(barrare il o i casi che interessano)

Consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia, dall'esito dei quali a norma dell'art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA DI

- a) essere residente in via _____, n. _____, CAP _____
Città _____, Prov. _____;
- b) essere di cittadinanza _____;
- c) possedere il seguente codice fiscale: _____;
- d) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- e) non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata;
- f) possedere il diploma di _____, conseguito presso l'istituto _____ con sede in _____, in data _____;
- per gli insegnanti di teoria almeno diploma di istruzione di istituto superiore di secondo grado;
- per gli istruttori di guida almeno il diploma di istituto di secondo grado;
- Marca da bollo da €
14,62

- g) possedere la patente di guida n. _____ rilasciata da _____ di _____ in data _____ con l'abilitazione per le seguenti categorie di veicoli e relative date di conseguimento e scadenza di validità:

Categoria valida dal al

A*

B*

C*

D*

DE

* indicare se speciale

- per insegnanti di teoria: almeno della categoria B normale oppure B speciale;
- per istruttori di guida almeno della categoria A, B, C+E e D, oppure B, C+E, e D, oppure B speciale, C speciale e D speciale;
- h) autorizzare la Provincia di Siena, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il quale provvederà contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.

ALLEGA

- a) attestazione dell'avvenuto corso di formazione iniziale (DM 26.01.2011, n. 17);
- b) fotocopia della patente di guida posseduta;
- c) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € **100,00**, sul conto corrente postale n. intestato a: **Provincia di Avellino**, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la
tassa è stata versata (esame abilitazione insegnante e/o istruttore di autoscuole);
Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo¹:
Sig./Sig.ra _____
Via _____ n. _____ Cap. _____, Prov. _____
Città _____
Recapito telefonico _____
Data _____

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia di regolare documento d'identità in corso di validità

¹ Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata.

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Io sottoscritto _____

nato il ____/____/____ a _____

di nazionalità _____

residente in _____

via _____ CAP _____

D I C H I A R O

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,

di non aver mai sostenuto l'esame richiesto;

di non aver presentato analoga domanda presso un'altra provincia;

di aver sostenuto l'esame richiesto con esito negativo e che dalla data di partecipazione è decorso

un intervallo di tempo non inferiore a due mesi.

(mettere una **X** sul quadratino del caso che interessa)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445.

_____, li ___/___/___

IL DICHIARANTE

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto _____

nato il ___/___/_____ a _____

di nazionalità _____

residente in _____

via _____, n. ____ - CAP _____

Codice Fiscale / Partita IVA _____

D I C H I A R O

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,

che non esistono nei miei confronti, né nei confronti dei miei familiari conviventi, le cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445.

_____, li ___/___/___

IL DICHIARANTE
